



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA S.p.A.

C.so Vittorio Emanuele II, n. 178 - 10138 - Torino

Codice Fiscale e Partita IVA 10201260014

(Concessionario)

OGGETTO: Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta

Lavori di sostituzione fune di guardia linea Elettrica AT in doppia terna denominate "Dugale - Vicenza M.V.", cod. 22.273B1 e 220KV, e "Montecchio - Altavilla" cod. 23565C1 a 132 KV.

Chiusura notturna del tratto Valle Agno - Montecchio Brendola carreggiata nord (Dir. A4 - Montecchio M.)

ORDINANZA N. 18 del 05.05.2026

Il sottoscritto ing. Andrea De Luca nella sua qualità di Direttore Esercizio della Superstrada a Pedaggio Pedemontana Veneta;

PREMESSO

- Che i Funzionari e gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento;
- Che per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;

VISTO

- L'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. a), b) e c) del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerente la regolamentazione della circolazione stradale;
- L'art. 6 comma 6 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che attribuisce al Concessionario, previa comunicazione all'Ente Concedente, l'esercizio dei poteri dell'Ente Proprietario della strada;



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

- L'art. 14 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che assegna al Concessionario i poteri e i compiti dell'Ente Proprietario della Strada prevista dal Codice stesso;
- Gli articoli 38 e 41 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti la segnaletica stradale e i segnali luminosi;
- Gli articoli 175 e 176 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. inerenti le condizioni, le limitazioni e i comportamenti da adottare durante la circolazione;
- Il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.;
- Il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 – "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";
- Il Decreto Interministeriale del 22.01.2019 – "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- La nota della Società Terna Rete Italia S.p.A. prot. n. 57819 del 28.04.2026 di richiesta di emissione di ordinanza per i lavori di sostituzione fune di guardia linea Elettrica AT in doppia terna denominate "Dugale – Vicenza M.V.", cod. 22.273B1 e 220KV, e "Montecchio – Altavilla" cod. 23565C1 a 132 KV;
- La procura speciale a rogito del Notaio Silvia Ciurcina repertorio n. 7777 – Raccolta n. 5984 registrata a Torino il 25.10.2023 al n. 47540 – Serie 1T;
- Il Disciplinare tecnico per l'esecuzione di lavori in presenza di traffico del 10.12.2025 redatto da SPV S.p.A.;

CONSIDERATO

- Che l'esecuzione dei lavori in oggetto è stata affidata da TERNA RETE ITALIA S.P.A. - VIALE GIDIO GALBANI 70 - 00156 - ROMA (RM) - Partita IVA: 11799181000 a REBAIOLI SPA - VIA DEGLI ARTIGIANI 30 - 25047 - DARFO BOARIO TERME (BS) - Partita IVA: 00579190984;
- Che per svolgere in sicurezza i lavori di cui in oggetto è necessario procedere alla chiusura del tratto compreso tra lo svincolo di Valle Agno e lo svincolo di Montecchio Brendola carreggiata nord (Dir. A4 – Montecchio M.);



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

- Che per la chiusura del tratto è necessario emettere apposita ordinanza;

ORDINA

- **La chiusura al traffico del tratto compreso tra lo svincolo di Valle Agno e lo svincolo di Montecchio-Brendola carreggiata nord (Dir. A4 - Montecchio M.) come di seguito specificato:**

- dalle ore 23:00 del 09/05/2026 alle ore 04:00 del 10/05/2026.

- Alla Società COMPAGNIA SEGNALETICA SRL - VIA PASCOLI 34/C - 30020 - QUARTO D'ALTINO (VE) - Partita IVA: 04475900264 gli oneri di posa, guardiania e rimozione della segnaletica temporanea nonché l'obbligo di coordinamento di inizio e fine lavorazioni con la Centrale Operativa della Concessionaria;
- Alla società TERNA RETE ITALIA S.P.A. la supervisione dell'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- Alla società REBAIOLI SPA l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;
- Alla Società SIS Scpa l'apposizione della relativa segnaletica informativa agli utenti autostradali;

- **Per il traffico diretto in A4 si consiglia di uscire allo svincolo di Valle Agno, proseguire per la SP 246 "Recoaro" e successivamente allo svincolo di immissione in via del Lavoro svoltare a sinistra e alla rotatoria successiva proseguire in viale Europa per poi immettersi in SS11 "Padana Superiore" e seguire le indicazioni fino allo svincolo di A4 Montecchio Brendola;**
- Le regolamentazioni aventi carattere provvisorio saranno rese evidenti all'utenza mediante apposizione dell'opportuna e idonea segnaletica temporanea in ottemperanza ai disposti di cui al Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., del Regolamento di Attuazione dei cui al D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 e del Decreto Interministeriale del 22.01.2019;
- L'installazione, il mantenimento in esercizio e la gestione della segnaletica di cantiere sarà eseguita a cura e responsabilità della Società COMPAGNIA SEGNALETICA SRL, che resterà unico responsabile della posa della segnaletica e del suo perfetto mantenimento in esercizio per tutta la durata necessaria a



SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA SpA

Capitale Sociale € 200.000.000,00

seconda delle esigenze derivanti dai lavori e dell'accantieramento, restando in capo alle Società TERNA RETE ITALIA S.P.A., REBAIOLI SPA. e COMPAGNIA SEGNALETICA SRL la piena responsabilità per eventuali danni diretti e indiretti a qualunque titolo riconducibili all'esercizio di cantiere, sollevando SPV S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria. È altresì fatto obbligo alla medesima Società COMPAGNIA SEGNALETICA SRL, per ogni fase di effettivo inizio e fine delle limitazioni/lavorazioni di cui alla presente Ordinanza, di provvedere alla sorveglianza continua della suddetta segnaletica stradale, nonché alla regolazione dei flussi veicolari con idoneo personale tecnico secondo le esigenze con particolare riferimento alle garanzie di transito preferenziale dei mezzi di soccorso o adibiti a particolari urgenze ovvero in caso di particolare intensità del traffico veicolare;

- Si rende noto a tutti i soggetti tenuti al rispetto e all'applicazione della presente Ordinanza che essa sarà inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze relative alla Circolazione Stradale, a cura del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. La stessa sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web www.superstradapedemontanaveneta.it e trasmessa, tramite posta elettronica certificata, agli Enti Competenti interessati.

Bassano del Grappa, li 05.05.2026

Il Direttore di Esercizio
Ing. Andrea DE LUCA



Firmato digitalmente da:
De Luca Andrea
Firmato il 05/05/2026 12:16
Seriale Certificato: 3182805
Valido dal 12/01/2024 al 12/01/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature
CA